



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI BRENTONICO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 di data 6 novembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Debora Sartori

(documento firmato digitalmente)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Volontario

Art. 3 - Prestazione

Art. 4 – Registro dei Volontari

Art. 5 - Requisiti

Art. 6 – Copertura assicurativa

Art. 7 – Rimborso spese

Art. 8 – Entrata in vigore, abrogazione e pubblicità

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Art. 2

Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 3

Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; è una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 4

Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono scritti nel Registro dei Volontari gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività, senza che sia possibile prevedere una sanzione e/o una penale per la cancellazione.
5. Il Registro è tenuto dall'Area servizi alla persona, è pubblico e reso noto mediante l'inserimento sul sito ufficiale web dell'ente.

Art. 5

Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- a) essere maggiorenne;
 - b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono determinate competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 6

Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo dei veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Art. 7

Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata; in questo caso il volontario deve provvedere a depositare la relativa richiesta presso l'ufficio di riferimento entro sette giorni dalla spesa.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili (*).

Art. 8

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le eventuali norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

(* Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 Codice del terzo settore)